

COMMENTO:

Le nuove disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e successive modifiche e integrazioni hanno profondamente modificato la disciplina dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, con rilevanti conseguenze nell'ambito dei processi contabili e dei procedimenti amministrativi.

Nello specifico, per quanto riguarda i trasferimenti del fondo unico di cui all'articolo 10 della Legge Regionale numero 2 del 2007, l'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata (CFP) comporta che gli Enti Locali possano assumere impegni di spesa in relazione all'accertamento in entrata del corrispondente ammontare delle risorse a sua volta impegnate dalla Regione.

Nell'attuale ordinamento contabile, per effetto del citato principio, le disposizioni regionali di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 marzo 2012, numero 6, costituivano una limitazione nelle rilevazioni contabili che non consentivano all'Amministrazione di impegnare in favore degli Enti Locali l'intera somma loro spettante.

Tutto ciò impattava negativamente nell'attività gestoria degli enti e in particolare sulla predisposizione del bilancio di previsione.

È per questo motivo che con l'articolo 4 della Legge Regionale numero 22 approvata il 5 agosto 2015 "Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie", sono state abrogate le disposizioni di cui ai predetti commi 17 e 18 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 marzo 2012, numero 6.

È stata infine sostituita la modalità prevista per l'erogazione del fondo unico di cui al comma 3 dell'articolo 10 della Legge Regionale del 29 maggio 2007 che potrà meglio conciliarsi col nuovo sistema contabile armonizzato, da concordare sentita la Conferenza Regione – Enti Locali.

Legge Regionale n. 22 del 07 agosto 2015

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie

Art. 4

Modalità di erogazione del fondo unico per gli enti locali

1. I commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 2012, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 - legge finanziaria 2012), sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) le parole "di norma, con quote trimestrali anticipate" sono sostituite dalle parole:"secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali".